

@ 473 / 485	Settore Noleggio	Argomento Concorso pubblico per assegnazione di autorizzazioni per servizio di noleggio di autovetture con conducente
----------------	---------------------	--

Domanda: *(formulata dal Consorzio B.I.M. di Treviso, Struttura Unipass, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 5 giugno 2015)*

Si formula il presente quesito in quanto alcuni Comuni del trevigiano hanno qui rappresentato l'interesse allo svolgimento in forma associata delle procedure di pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente da esercitarsi nei rispettivi territori di competenza. A tal riguardo, lo scrivente Consorzio di Comuni agirebbe quale ente capofila incaricato di coordinare e gestire le attività delle diverse Commissioni comunali giudicatrici, previa approvazione e sottoscrizione di apposita convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. con i diversi Comuni, sempre più in evidente difficoltà in termini di carenza di risorse professionali al proprio interno e a fronte di una normativa di settore sempre più difficile da interpretare ed applicare.

Premesso ciò, con la presente si richiede un Vostro autorevole parere in ordine alla sussistenza o meno in capo ai Comuni - alla data odierna - della facoltà di mettere a pubblico concorso l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, andando ad esaurimento dei titoli che gli stessi hanno ancora a disposizione nel rispettivo contingente comunale.

Si osserva, anzitutto, che l'articolo 3, comma 11-*bis*, del D.L. 138/2011, prevede che vengano esclusi dall'abrogazione delle restrizioni relative alle attività economiche i servizi di *taxi* e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1 di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 59/2010. E, pertanto, parrebbe ad oggi confermato il regime autorizzatorio per lo svolgimento di detti servizi, con conseguente applicabilità delle varie norme e disposizioni di settore tutt'ora vigenti (o comunque finora non espressamente abrogate o 'sospese' nella propria efficacia).

A far sorgere qualche dubbio (a fronte del quale qualche Comune esita a dar corso a detta procedura concorsuale) è la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del D.L. 40/2010, che continua a veder prorogato il termine - ora fissato al 31 dicembre 2015 - entro il quale un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico, dovrebbe definire gli "indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi". Constatato che detto termine negli ultimi anni è già stato oggetto di diverse proroghe - per la precisione ben 14, compresa l'ultima disposta dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 - ad avviso dello scrivente si ritiene non sostenibile la 'resistenza', ovvero l'inerzia, da parte di un Comune rispetto alla rappresentazione di interesse da parte di un'impresa all'ottenimento di un'autorizzazione di noleggio con conducente, chiaramente connessa alla necessità di svolgere il relativo servizio sul territorio comunale. A conferma di ciò, ed in tal senso si chiede a Codesti enti se è condivisibile questa affermazione, non si ravvisa alcuna disposizione connessa a quella di proroga succitata che abbia sospeso - fintanto che non verrà emanato detto decreto - anche gli effetti della legge quadro 21/92, che espressamente prevede che l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali.

In attesa di cortese riscontro alla presente con espressione del proprio parere al riguardo, si porgono cordiali saluti.

Risposta 1: *(formulata dal dott. Gianfranco Vecchio, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per le Imprese) del Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 96215 del 19 giugno 2015)*

Risposta 2: *(formulata dall'ing. Mauro Menegazzo, Direttore Vicario del Servizio Trasporto Pubblico Locale della Regione del Veneto con nota prot. n. 404063 dell' 8 ottobre 2015)*

[vedasi note allegate]



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

All.: 1

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0096215 - 19/06/2015 - USCITA

Al Ministero dei Trasporti
Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalità
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

E p.c.

Al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso
Via Cal di Breda, 116 (c/o Provincia di
Treviso – edificio ?)
31100 TREVISO
c.a. Marco Cescon

Oggetto: Concorso pubblico per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota pervenuta per PEC, con la quale il Consorzio di comuni della marca trevigiana che legge per conoscenza chiede un parere in merito alla sussistenza della facoltà di svolgimento in forma associata di procedure di pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente da esercitarsi nei rispettivi territori di competenza fino ad esaurimento dei titoli che gli stessi comuni hanno ancora a disposizione nel rispettivo contingente comunale.

Al riguardo osserva che, stante quanto disposto dall'articolo 3, comma 11-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero l'esclusione dei servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea dall'abrogazione delle restrizioni relative alle attività economiche, sembrerebbe pertanto confermato il regime autorizzatorio per lo svolgimento di detti servizi con conseguente applicabilità delle varie norme e disposizioni di settore tutt'ora vigenti.

Osserva, altresì, che stante le numerose proroghe del termine (ora fissato al 31 dicembre 2015) entro il quale un decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe definire gli "indirizzi generali per l'attività di programmazione e pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi", alcuni Comuni esitano ancora a dar corso alle procedure concorsuali.

Stante, pertanto, la circostanza che detto termine è stato oggetto di ben 14 proroghe negli ultimi anni e quindi non risulta più sostenibile l'inerzia da parte dei comuni rispetto alla rappresentazione di interesse da parte delle imprese interessate all'ottenimento di un'autorizzazione di noleggio con conducente, chiede conferma del fatto che non si ravvisa



alcuna disposizione normativa che abbia sospeso, fintanto che non verrà emanato detto decreto, gli effetti della legge quadro n. 21 del 1992, che espressamente prevede che l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di concorso pubblico bandito dalle singole Amministrazioni comunali.

Al riguardo la scrivente Direzione per quanto di propria competenza rappresenta quanto segue.

La normativa di riferimento del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è contenuta nella legge 15 gennaio 1992, n. 21, la quale, tuttavia, è stata oggetto di numerose modifiche normative che hanno comportato tensioni con gli esercenti l'attività di taxi, nonché rilievi da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (cfr. AS n. 501 del 20 febbraio 2009, AS n. 553 del 10 giugno 2009 e AS 683 del 27 aprile 2010).

Ai fini, pertanto, della definizione della disciplina applicabile a detta tipologia di attività, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è stata predisposta, dopo numerosissimi rinvii, l'emanazione, entro il 31 dicembre 2015, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992.

Stante quanto sopra, considerate le circostanze evidenziate nella richiesta di parere, la scrivente Direzione riterrebbe ammissibile lo svolgimento in forma associata di procedure di pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente da esercitarsi nei rispettivi territori di competenza.

Considerata, comunque, la primaria competenza in materia, si prega codesto Ministero di far conoscere, anche alla scrivente, le determinazioni che intenderà assumere sulla questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 8 OTT. 2015

Protocollo N° 404063 / 71.01.02.00.00 Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Concorso pubblico per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente. Richiesta parere.

Riscontro alla nota prot. 230913 del 04/06/2015 del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso.

Al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso
Struttura Unipass

PEC: unipass@pec.unipass.gov.it

Con riferimento alla nota di codesto Consorzio, prot. n. 230913 del 4 giugno 2015, con la quale viene rappresentata la necessità di espletare un bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, si fa preliminarmente osservare come non sia nella potestà della scrivente Sezione dare un'interpretazione della legge e si invita quindi a considerare le indicazioni interpretative, di seguito riportate, come utili a consentire un'applicazione uniforme della norma in tutto il territorio regionale ma da non ritenersi vincolanti per i destinatari delle medesime.

Si sottolinea, innanzitutto, che in ossequio alle norme contenute nella legge n. 21/1992 e nella legge regionale n. 22/1996, spetta al Comune, nella sua autonomia decisionale, valutare la necessità di mettere a bando licenze c/o autorizzazioni sempre nell'ambito del contingente assctibile dallo stesso, confermando al contempo la vigenza del regime autorizzatorio.

Come ricordato nella Vostra nota si è tutt'ora in attesa dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali che dovrebbero apportare disposizioni attuative in materia. Il termine entro il quale dovrebbero essere adottati è quello, da ultimo fissato, del 31 dicembre 2015.

A tutt'oggi non sembrano intervenuti elementi di novità che possano determinare integrazioni a quanto già suggerito dalla Regione con propria nota, prot. n. 542362 del 15.10.2010 (allegata), alle Amministrazioni comunali. Tuttavia, in ragione di un tempo così lungo trascorso dalla data di inoltro della citata nota e tenuto conto della autonomia amministrativa che ogni singolo ente locale esercita nella valutazione del pubblico interesse, appare comprensibile che vi possa essere la necessità di procedere all'assegnazione di nuove autorizzazioni per l'incremento dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE VICARIO
- ing. Mauro Menegazzo -

Servizio trasporto pubblico locale
P.O. Investimenti e Servizi non di linea
Responsabile: Dott. Ivan Fava tel. 041/2792053 - ivan.fava@regione.veneto.it
Referenti:
Rag. Sandra Nobile tel. 041/2792273 - sandra.nobile@regione.veneto.it
Rag. Mariarosa Noto tel. 041/2792277 - mariarosa.noto@regione.veneto.it

Dipartimento Riforma Settore Trasporti
Sezione Mobilità

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2792238-2239 - Fax 041/2792031
pec: mobilita@pec.regione.veneto.it - e.mail: mobilita@regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio : 3H0SUT